

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1976

**relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi delle spese effettuate nel 1974 per le indennità relative all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(77/50/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno dei Paesi Bassi per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione in conformità dell'articolo 9 della predetta direttiva;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1974 per le indennità relative all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture e che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti<sup>(3)</sup>;

considerando che dall'esame dei dati trasmessi ed in particolare delle schede individuali risulta che soltanto uno dei cinque beneficiari ha dato alla superficie agricola resasi disponibile una destinazione secondo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE, mentre la superficie agricola resa disponibile dagli altri beneficiari è stata utilizzata secondo l'articolo 5, paragrafo 3, della suddetta direttiva;

considerando che secondo l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) della predetta direttiva, gli Stati membri possono ottenere il rimborso delle spese imputabili da parte del FEAOG, sezione orientamento, se la superficie agricola resasi disponibile è stata utilizzata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della medesima diret-

tiva e che non essendo stata finora fornita tale prova per quattro dei cinque beneficiari, il rimborso può concernere soltanto le spese imputabili per l'importo di 1 204 fiorini effettuate nel 1974 per un solo beneficiario; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia rimborsi il 25 % di tale importo, ossia 301 fiorini (83,15 UC);

considerando che sulla base della decisione 75/742/CEE del 21 novembre 1975<sup>(4)</sup>, è stato versato un anticipo di 1 749,90 fiorini in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE;

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate per le indennità relative all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture nel corso del 1974 da parte del Regno dei Paesi Bassi è fissato in 301 fiorini (83,15 UC).

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 314 del 4. 12. 1975, pag. 22.